

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l'azione penale nei modi di cui all'art. 405 c.p.p. con la formulazione dell'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 143